

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Elezioni regionali ed amministrative 2010: Quando si vota	2
Obbligatorietà delle visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilità del dipendente – Funzione Pubblica, parere UPPA del 15 marzo 2010	2
Decreto ministeriale del 10 dicembre 2008, trasmissione dei dati ICI ed IS COP – Ministero delle Finanze – Modalità di trasmissione dei dati relativi all’anno 2009 – Nota del 15 marzo 2010	3
Anche gli Enti che non hanno rispettato il Patto di Stabilità possono affidare incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza. Corte dei Conti Lombardia – Delibera n. 288 del 4 marzo 2010	4
Contributi in sede di gara – Nuove modalità di versamento in vigore dal 1° maggio 2010	5
Invio telematico dei contratti integrativi: comunicato ARAN del 17 marzo 2010	6
Rideterminazione delle attribuzioni per “Finalità Perequative” – Comunicato ministeriale del 18 marzo 2010	6
Certificazione dei mutui entro il 31 marzo – Decreto del Ministero dell’Interno 8 marzo 2010 in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2010	6

Elezioni regionali ed amministrative 2010: Quando si vota

(dal sito del Ministero dell'Interno)

Domenica 28 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 29 marzo, dalle ore 7 alle ore 15, nelle regioni a statuto ordinario si svolgeranno le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale di 13 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria), del Presidente e del Consiglio provinciale di 4 province (Imperia, Viterbo, L'Aquila e Caserta), del sindaco e del consiglio comunale di 463 comuni (di cui 9 capoluoghi di provincia: Mantova, Lecco, Lodi, Venezia, Macerata, Chieti, Andria, Matera e Vibo Valentia) nonché dei consigli circoscrizionali.

Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali avranno inizio lunedì 29 marzo, subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo.

Per le elezioni provinciali e comunali lo scrutinio avrà, invece, inizio alle ore 8 di martedì 30 marzo con precedenza alle elezioni provinciali, salvo che nelle regioni Molise e Abruzzo, non interessate alle elezioni regionali, dove le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative avranno inizio lunedì 29 marzo, al termine delle operazioni di voto e di riscontro del numero dei votanti.

In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l'elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci, si voterà domenica 11 aprile, sempre dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 12 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 mentre le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di lunedì, al termine delle votazioni e dell'accertamento del numero dei votanti.

Obbligatorietà delle visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilità del dipendente – Funzione Pubblica, parere UPPA del 15 marzo 2010

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 12567 del 15 marzo 2010, è intervenuta a fornire chiarimenti in relazione alla obbligatorietà della richiesta di accertamento dello stato di malattia nei confronti dei dipendenti per i quali ricorre una delle circostanze di esenzione dall'obbligo di reperibilità di cui all'art. 2 del d.m. 18/12/2009 n. 206.

Il decreto ministeriale n. 206 sopra citato, entrato in vigore il 4 febbraio 2010, prevede in caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Inoltre, il citato art. 2 prevede che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etimologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Ciò premesso il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che la previsione dell'art. 2 del decreto non ha modificato l'obbligo da parte delle Amministrazioni di richiedere la visita fiscale, pertanto sarà necessario distinguere il caso in cui l'Amministrazione è già in possesso della documentazione che giustifica l'assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione, dal caso in cui tale documentazione non sia già nella disponibilità dell'Amministrazione.

Nel primo caso l'Amministrazione si asterrà dal richiedere la visita fiscale, nel secondo caso invece l'Amministrazione dovrà richiedere l'accertamento sin dal primo giorno di assenza.

Quanto sopra alla luce del fatto che le ipotesi di esclusione previste dalla norma sono motivate da un'esigenza di economicità dell'azione amministrativa e poggiano sul principio di evitare duplicazioni di attività lì dove un accertamento sia già stato effettuato ovvero una conoscenza sia stata già acquisita.

**Decreto ministeriale del 10 dicembre 2008, trasmissione dei dati ICI ed IS COP –
Ministero delle Finanze – Modalità di trasmissione dei dati relativi all'anno 2009
– Nota del 15 marzo 2010**

Il Ministero delle Finanze, con nota prot. n. 5239 del 15 marzo 2010, ricorda che, dal 22 al 31 marzo 2010, i comuni, gli agenti della riscossione, la società Poste italiane s.p.a. e gli affidatari del servizio di riscossione dovranno trasmettere i dati relativi ai versamenti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e dell'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (I.S.C.O.P.) per l'anno 2009, nonché di quelli relativi a sanzioni ed interessi relativi ad annualità precedenti, riscossi fino al 31 gennaio 2010, utilizzando il canale telematico ENTRATEL reso disponibile allo scopo.

La trasmissione dovrà essere effettuata utilizzando la seconda versione del pacchetto software per la "Predisposizione invio telematico dei dati ICI/IS COP" che sarà disponibile a partire dal 15 marzo 2010 e scaricabile dalla sezione dedicata alla Fiscalità locale sul sito del Dipartimento delle finanze www.finanze.gov.it alla pagina web :

http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/index.htm.

Si rammenta che tale adempimento rappresenta un preciso obbligo che l'art. 1, comma 170, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) pone a carico di tutti gli enti locali territoriali.

Anche gli Enti che non hanno rispettato il Patto di Stabilità possono affidare incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza. Corte dei Conti Lombardia – Delibera n. 288 del 4 marzo 2010

La Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione in epigrafe, ha affermato che la stipula da parte dell'ente locale che non ha rispettato il patto di stabilità di contratti d'opera intellettuale per l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, stante il carattere della occasionalità, non integra una ipotesi di violazione in via indiretta del divieto sancito dall'art. 76, comma 4, della l. 6 agosto 2008, n. 133.

Secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito - senza modifiche - dall'art. 76, comma 4, della l. 6 agosto 2008, n. 133, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Secondo la Corte la portata del divieto sancito dall'art. 76, comma 4, della l. 6 agosto 2008, n. 133 deve essere interpretata come segue:

"...Il comportamento elusivo, ..., può essere qualificato come tale solo in quelle ipotesi in cui l'ente locale viola, seppur solo in via indiretta, il precetto tipizzato dal legislatore. Ne consegue che, nonostante il carattere assoluto del divieto sancito dall'art. 76, comma 4, della l. 6 agosto 2008, n. 133, un comportamento è qualificabile come elusivo dello stesso solo quando l'ente locale, a qualsiasi titolo, procede ad assumere personale o ad instaurare rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione.

Non rientrano, quindi, nella portata del precetto interpretato in via estensiva, i contratti di lavoro autonomo finalizzati ad instaurare un rapporto di collaborazione occasionale con soggetto estraneo all'amministrazione che si sostanzia in incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze.

In maggior dettaglio, non rientra nel precetto della disposizione normativa in esame, la collaborazione occasionale che si sostanzia in concreto in una prestazione episodica svolta dal collaboratore in maniera saltuaria, il cui contenuto professionale si esaurisce spesso in una sola azione o prestazione in grado di assolvere alla finalità della collaborazione, tanto che i contatti tra l'ente locale-committente ed il prestatore d'opera assumono connotazione sporadica.

Diversamente, integra una violazione diretta del precetto *de quo* la stipula da parte dell'ente locale di un negozio di lavoro autonomo che assuma la forma di collaborazione coordinata e continuativa; ovvero, una forma di collaborazione caratterizzata dalla continuazione della prestazione e dalla coordinazione con l'organizzazione ed i fini istituzionali dell'ente locale committente, tanto che l'ente medesimo conserva un potere di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi. In altri termini, i

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - essendo utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative- in concreto attuano forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale ex art. 36 T.U. Pubbl. Imp.”.

Precisa inoltre la Corte che "...il rapporto di collaborazione occasionale che l'ente locale instaura con soggetto estraneo all'amministrazione deve non solo nella forma, ma anche nella sostanza, integrare tutti i presupposti indicati dalla legge per poterlo qualificare in termini di incarico di studio o di ricerca, ovvero di consulenza. In quest'ottica, quindi, il rapporto di collaborazione autonoma che instaura l'ente con il soggetto estraneo alla sua organizzazione deve avere ad oggetto un incarico specifico e non deve essere finalizzato ad inserire detto soggetto in modo permanente nell'organizzazione dell'ente medesimo.

Contributi in sede di gara – Nuove modalità di versamento in vigore dal 1° maggio 2010

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, informa che le nuove modalità di versamento delle contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici entreranno in vigore dal 1° maggio 2010. Le istruzioni operative saranno rese disponibili sul sito dell'autorità (<http://www.avcp.it/riscossioni.html>) a partire dal 1° aprile 2010, al fine di consentire ai soggetti interessati di adeguarsi per tempo alle stesse.

Come previsto dalla Deliberazione dell'Autorità del 15 Febbraio 2010, sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:

- a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
- c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Circa l'entità della contribuzione i soggetti di cui ai precedenti punti a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorità i seguenti contributi:

Importo posto a base di gara (in migliaia di euro)	Quota per le stazioni appaltanti (in euro)	Quota per ogni partecipante (in euro)
da 150 fino ad un importo inferiore a 500	150,00	20,00
da 500 fino ad un importo inferiore a 1.000	250,00	40,00
da 1.000 fino ad un importo inferiore a 5.000	400,00	70,00
oltre 5.000	500,00	100,00

Invio telematico dei contratti integrativi: comunicato ARAN del 17 marzo 2010

Con comunicato del 17 marzo, l'ARAN ricorda che il nuovo art. 40-bis, comma 5 del d. lgs. n. 165/2001 (come sostituito dall'art. 55 del d. lgs. n. 150/2009) prevede che l'invio dei contratti integrativi all'Aran (corredati delle relazioni tecniche ed illustrative) avvenga per via telematica.

A tal fine, l'Aran ha attivato una nuova procedura, a cui si accede attraverso l'home page del proprio sito web. Si precisa anche che l'obbligo dell'invio in forma telematica decorre dalla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2009.

Rideterminazione delle attribuzioni per "Finalità Perequative" – Comunicato ministeriale del 18 marzo 2010

Il Ministero dell'Interno rende noto che è stato rideterminato ed aggiornato l'importo delle attribuzioni per "Finalità Perequative" a valere sulle risorse dell'incremento della compartecipazione IRPEF (art. 1 c. 191 - Legge 196/2006).

Si può prendere visione delle relative variazioni al seguente link :

<http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com180310all.pdf>

Certificazione dei mutui entro il 31 marzo – Decreto del Ministero dell'Interno 8 marzo 2010 in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2010

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2010 è stato pubblicato il decreto ministeriale di approvazione del certificato relativo ai mutui contratti nell'anno 2009, dai comuni e dalle province, da ammettere a contributo erariale ai sensi dell'articolo 5-bis, della legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Ai sensi del decreto-legge n. 41/1995, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal responsabile del servizio, per quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2009.

Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio.

Bergamo, 23 marzo 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord